

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

## Prima Sezione Civile

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marino MARONGIU	Presidente
dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA	Giudice relatore
dott. Angiola ARANCIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 776/2011 V.G. e pendente

TRA

COMUNE DI PALOSCO, in persona del Sindaco pro tempore  
rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Yvonne Messi

- RECLAMANTE -

E

ASHRAF Tahir, FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO  
ONLUS e ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE, in persona  
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore  
rappresentati e difesi per delega in atti dall'avv. Alberto Guariso

-RESISTENTI-

Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 marzo 2011 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento rubricato al n. 2202/10.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune reclamante non ha contestato nel merito la decisione impugnata, ma ha ribadito le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di carenza di legittimazione passiva già disattese dal Giudice di prime cure con argomentazioni che il Collegio ritiene pienamente condivisibili.

Per quanto riguarda l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione, si osserva infatti che la giurisdizione ordinaria *in subiecta materia* è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, che - mediante il richiamo all'art. 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) - attribuisce al giudice ordinario la cognizione dell'azione civile contro la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in quanto le situazioni giuridiche soggettive tutelate, inerenti il principio di eguaglianza, hanno natura di diritti soggettivi.

La giurisdizione ordinaria trova conferma nella pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, richiamata nel provvedimento impugnato (ordinanza 15 febbraio 2011 n. 3670), che tale giurisdizione ha dichiarato in ordine all'azione contro la discriminazione avente ad oggetto un provvedimento emesso da una pubblica amministrazione.

Né è lecito affermare che il Giudice di prime cure abbia travalicato i limiti proprio della giurisdizione ordinaria, in quanto non ha annullato né modificato alcun provvedimento autoritativo del Comune reclamante.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva degli Enti ricorrenti, la cui *legitimitatio ad causam* è prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 in relazione a tutte le ipotesi di discriminazione previste dall'art. 2 del medesimo decreto.

Il riferimento all'art. 43 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, contenuto nell'art. 2 da ultimo citato, non ha l'effetto di escludere, dal campo di applicazione dell'art. 5, le ipotesi ivi menzionate, ma deve essere inteso quale estensione della tutela prevista dal decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 a tutte le fattispecie di discriminazione, comprese quelle previste dall'art. 43 richiamato dalla norma in esame.

Né sarebbe d'altronde razionale un'interpretazione che escludesse, dalla tutela giurisdizionale prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 (al quale il successivo art. 5 si riferisce, disciplinando la legittimazione ad agire delle associazioni e degli enti ivi menzionati), le ipotesi di discriminazione per motivi nazionali, non sussistendo alcuna ragione per differenziare tale ipotesi di discriminazione, ed i relativi strumenti di tutela giurisdizionale, da quella etnica e razziale.

In conclusione, il reclamo deve essere rigettato, con la conseguente condanna della parte reclamante al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale rigetta il reclamo e condanna la parte reclamante al rimborso in favore dei resistenti delle spese di lite, liquidate in euro 650,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Bergamo, 20 ottobre 2011.

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario  
di Lorenzo Lancia

TRIBUNALE DI BERGAMO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI, 03 NOV. 2011  
IL CANCELLIERE  
-Dott. Lorenzo Lancia-